



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il Decreto Legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 8 Novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca.», con particolare riferimento all'art. 8 - bis, comma 2, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'avvio di *“un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014- 2016”*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Giugno 1998 n. 249 contenente lo “Statuto degli Studenti e delle Studentesse” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in particolare gli artt. 6, 7, 9, 11;

VISTO il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 345 per l'attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Luglio 2000, n. 257, in particolare l'art. 7, riguardante le tipologie dei percorsi formativi integrati;

VISTO il DM n. 429 del 20 Novembre 2000, recante il Regolamento delle caratteristiche formali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

VISTA la legge 28 Marzo 2003 n. 53;

VISTO il Decreto legislativo n. 226 del 17 Ottobre 2005, recante Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 Marzo 2003, n. 53;

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12 Aprile 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il Decreto Legge 10 Febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 Aprile 2009, n. 33, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" e in particolare l'articolo 3 comma 4 ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 Marzo 2010 concernenti il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei;

VISTE le Direttive n. 57 del 15 Luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 Luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 Gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 Gennaio





2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

VISTO il Decreto interministeriale del 7 Ottobre 2010 n. 211 "Regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei" che prevede l'attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso "iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio";

VISTO il Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n.167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 Dicembre 2007, n. 247", e in particolare l'articolo 5;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 Settembre 2012, che recepisce l'Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 19 Aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;

VISTO il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n. 13 contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTO il decreto Legge 28 Giugno 2013, n. 76 coordinato con la legge di conversione 9 Agosto 2013, n. 99 recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».

VISTO il Decreto Legge 20 Marzo 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, convertito, con modificazioni dalla legge 16 Maggio 2014, n. 78, e in particolare l'articolo 2, comma 2-bis;

VISTE le Conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell'Istruzione del 15 Febbraio 2013, su "Ripensare l'Istruzione: investire in competenze per risultati socio-economici migliori" in risposta alla Comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 Aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani" (2013/C 120/01);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Lavorare insieme per i giovani d'Europa - Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile" (COM(2013)447) del 19 Giugno 2013;

VISTA la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo, circa l'"Alleanza Europea per l'apprendistato" per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell'apprendistato e dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione del 2 Luglio 2013;

TENUTO CONTO che il citato comma 2 dell'art. 8-bis della legge 8 Novembre 2013, n. 128 prevede che con decreto interministeriale vengano definite *"la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni*





scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curricolare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi”;

CONSIDERATO che l'art. 8-bis si riferisce a studenti frequentanti il quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado;

RITENUTO NECESSARIO dare concreta attuazione al programma sperimentale secondo i termini previsti dalla legge 8 Novembre 2013, n. 128, a partire dall'anno scolastico 2014-2015.

D E C R E T A

Art. 1

Oggetto e soggetti del programma sperimentale

1. Il presente decreto ha per oggetto l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014 – 2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la stipulazione di contratti di apprendistato per l'alta formazione, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sono ammessi a partecipare al programma sperimentale di cui al comma precedente, previa manifestazione di interesse, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e le imprese pubbliche o private aventi le caratteristiche specificate nel successivo art. 3 che concludono le apposite convenzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 2

Finalità del programma sperimentale

1. Il programma sperimentale è finalizzato alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione che consentano allo studente di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore e contestualmente, attraverso l'apprendistato, di inserirsi in un contesto aziendale di lavoro.
2. I percorsi sperimentali sono volti alla:
 - a) realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato secondo un piano personalizzato che integri i risultati generali e specifici di apprendimento, stabiliti a livello nazionale, con competenze tecnico-professionali indicate dall'azienda e pienamente spendibili sul mercato del lavoro;
 - b) valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali degli studenti per accrescerne la motivazione allo studio, orientarli nelle scelte di studio e di lavoro, fornire valore aggiunto alla formazione della persona;
 - c) realizzazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture tra imprese e istituzioni scolastiche e sull'arricchimento dei percorsi di studio con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mondo del lavoro.





Art. 3

Tipologia di imprese e loro requisiti

1. Sono ammesse al programma di sperimentazione le imprese pubbliche o private, di cui all'art.1, comma 2, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto legge 10 Febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 Aprile 2009, n. 33, che rispettino tutti i requisiti formali di legge in relazione all'affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché a tutti i requisiti di legge previsti per l'accesso ad appalti pubblici.
2. Inoltre, la singola impresa o rete di imprese (di seguito indicate come 'impresa') deve possedere:
 - capacità di accogliere come apprendisti gli studenti, singolarmente o come gruppo-classe, appositamente individuati, della scuola o della rete di scuole che stipula la convenzione di cui al successivo articolo 5;
 - esperienza nella formazione di apprendisti in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con istituti di istruzione e formazione per l'alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi curricolari, stage;
 - capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;
 - capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di apprendistato;
 - requisiti di osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.

Art. 4

Protocollo d'intesa per l'attivazione dei percorsi

1. Il MIUR e il MLPS, anche nelle loro articolazioni periferiche, e le Regioni interessate dalla attivazione dei percorsi, stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un protocollo d'intesa con l'impresa interessata alla sperimentazione dei percorsi in apprendistato, in cui sono definiti:
 - l'ambito di applicazione, ovvero gli indirizzi di studio ordinamentali a cui è rivolta la formazione, in coerenza con il settore d'interesse dell'impresa;
 - le aree territoriali interessate;
 - le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri per la loro individuazione, nonché le modalità di adesione al programma sperimentale da parte delle istituzioni stesse, nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;
 - il numero degli studenti da destinare ai percorsi sperimentali, anche in relazione alle prospettive di occupazione all'interno dell'impresa e i criteri di distribuzione degli studenti negli eventuali diversi luoghi di lavoro;
 - i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali, nel rispetto delle garanzie di pari opportunità di accesso;
 - le modalità per l'eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari nel corso del biennio sperimentale;
 - il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio sperimentale;
 - le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato;
 - le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione.





Art. 5

Convenzioni tra istituzioni scolastiche e impresa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, (di seguito indicate come “scuola”) stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con l’impresa, secondo quanto previsto e nei limiti del Protocollo d’intesa di cui al precedente articolo 4.
2. Le convenzioni, di cui al presente articolo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale in relazione al progetto formativo, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti. A tal fine l’impresa designa un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico scientifico delle istituzioni scolastiche.
3. Le convenzioni definiscono l’organizzazione didattica del percorso sperimentale di cui al successivo art.7. In particolare:
 - i contenuti generali del progetto formativo, inclusi contenuti trasversali come la sicurezza negli ambienti di lavoro, la privacy e la trasparenza, principi di organizzazione del lavoro, ICT, ecc.
 - l’articolazione della didattica in aula e sul posto di lavoro in relazione al calendario scolastico e all’orario di lavoro previsto per gli apprendisti;
 - il numero di ore da effettuarsi in azienda durante il periodo di svolgimento delle lezioni;
 - le modalità per l’adesione al programma da parte dei singoli studenti, in particolare se minori;
 - le responsabilità del tutor scolastico e del tutor aziendale e le loro modalità di interazione;
 - le responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’azienda inerenti al rapporto con gli studenti apprendisti e le loro famiglie, in particolare se minori;
 - le iniziative di formazione per i docenti da svolgersi all’interno dell’impresa;
 - i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti degli studenti apprendisti, inclusi quelli acquisiti sul posto di lavoro, in itinere e conclusivi per ciascun anno scolastico, nonché per il riconoscimento e la validazione dei crediti formativi;
 - le procedure per la certificazione delle specifiche competenze professionali acquisite sul posto di lavoro nel corso del periodo di apprendistato;
 - i criteri di accertamento e miglioramento della qualità del percorso formativo in azienda.

Art. 6

Diritti e doveri degli studenti

1. I percorsi sperimentali, nei loro aspetti educativi, formativi e contrattuali sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta, anche ai fini degli eventuali sbocchi occupazionali.
A tale scopo, l’istituzione scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate, promuove presso le famiglie e gli studenti delle terze classi iniziative di informazione e diffusione atte ad assicurare la conoscenza:
 - del progetto sperimentale e delle sue finalità;
 - della convenzione stipulata tra la scuola e l’azienda, di cui al precedente art. 5;
 - delle modalità di individuazione degli allievi;
 - del doppio ‘status’ di studente e di apprendista, riassunto in un ‘piano formativo personalizzato’ in cui viene declinato il complessivo percorso di studio e di lavoro.
2. Per l’intera durata del “piano formativo personalizzato” dovrà essere garantita:
 - ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate;





- la designazione di un tutor scolastico con formazione e competenze adeguate, individuato tra i docenti del Consiglio di classe.
- 3. In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, agli allievi è garantito il rientro nei percorsi scolastici ordinari.
- 4. I rapporti tra lo studente e l'impresa e i diritti e doveri che ne discendono sono regolati dallo specifico contratto individuale di apprendistato che lo studente sottoscrive ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.

Art. 7

Organizzazione didattica dei percorsi

1. I percorsi hanno una struttura flessibile, si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento sul posto di lavoro, sono progettati congiuntamente dall'istituzione scolastica e dall'impresa e si attuano sulla base delle convenzioni di cui al precedente articolo 5.
2. Per realizzare i percorsi di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche, ove già previsto dallo specifico ordinamento, utilizzano spazi di flessibilità fino a un massimo del 35% dell'orario annuale delle lezioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali spazi devono essere utilizzati in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, al fine di non determinare potenziali esuberi di personale.
3. La scuola, attraverso la progettazione congiunta con l'impresa, definita nei tempi e nei metodi, integra gli esiti di apprendimento dello specifico indirizzo di studi con le competenze, abilità e conoscenze tecnico-professionali previste dal percorso formativo aziendale e redige il "piano formativo personalizzato" per gli studenti.
4. Per favorire il raccordo tra i diversi momenti dell'apprendimento, le metodologie didattiche impiegate nei percorsi si caratterizzano per la pluralità degli approcci e l'utilizzo di metodologie inclusive, quali la didattica laboratoriale, la risoluzione di problemi, il progetto.
5. L'istituzione scolastica e l'impresa concordano il calendario delle attività, anche in relazione al piano annuale definito dalla scuola.
6. I periodi di apprendimento sul posto di lavoro fanno parte integrante del percorso formativo personalizzato e sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età. Per i soggetti disabili, sono dimensionati in modo da promuoverne l'autonomia, anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
7. Al fine di assicurare una migliore funzionalità didattica e organizzativa, la scuola può adottare, per le classi quarte e quinte, una diversa aggregazione degli studenti che partecipano al percorso sperimentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Tutor scolastico e tutor aziendale

1. Nei percorsi sperimentali la funzione tutoriale è rivolta alla promozione del successo formativo degli studenti-apprendisti e al raccordo tra l'istituzione scolastica e la realtà lavorativa. Si esplica nel ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono il percorso sperimentale e di verifica del suo corretto svolgimento. La funzione tutoriale è svolta dal docente tutor di cui al comma 2 e dal tutor aziendale di cui al comma 3, quali figure di riferimento per l'intero percorso formativo personalizzato.
2. Il tutor scolastico è designato dall'istituzione scolastica di norma tra i docenti del Consiglio di classe degli studenti che aderiscono al programma sperimentale anche sulla base di titoli documentati;





garantisce l'integrazione tra i momenti di apprendimento in aula e quelli sul posto di lavoro, in collaborazione con il tutor aziendale; assiste lo studente nel rapporto con il Consiglio di classe e interviene nella valutazione del periodo di apprendistato; supporta lo studente nel caso di rientro anticipato nei percorsi ordinari.

3. Il tutor aziendale è designato dall'impresa, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e assiste nel percorso di formazione sul lavoro; trasmette allo studente-apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra formazione in aula e apprendimento sul luogo di lavoro. In collaborazione con il tutor scolastico, fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor aziendale valuta le competenze acquisite dall'apprendista sul posto di lavoro ai fini della loro certificazione, sentito il parere del tutor scolastico.
5. I compiti svolti dal tutor scolastico sono riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse assegnate e disponibili a legislazione vigente.
6. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività didattica svolta nella scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor ed al tutor aziendale, a carico dell'impresa.

Art. 9

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi sperimentali di cui al presente decreto sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica e di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in collaborazione con INDIRE e ISFOL.
2. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di valutazione intermedia e finale, l'istituzione scolastica valuta gli apprendimenti degli studenti apprendisti tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal tutor aziendale secondo i criteri e le modalità previsti dalla convenzione di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Il periodo di apprendistato concorre alla determinazione del credito formativo ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi del corso di studi.
4. In caso di interruzione del percorso sperimentale, la certificazione delle competenze acquisite, di cui all'art. 5 comma 3, costituisce credito, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico ordinario per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e della formazione.
5. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite da parte degli allievi con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento che frequentano i percorsi in apprendistato, sono effettuate nel rispetto delle rispettive normative vigenti con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
6. La certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge n. 53/2003, rilasciata dalle istituzioni scolastiche a conclusione dei percorsi, è integrata dalle competenze acquisite nei periodi di apprendimento sul posto di lavoro.





7. Ai fini dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sperimentali, la terza prova scritta è predisposta dalle Commissioni secondo le tipologie previste dalle lettere e) ed f), dell'art. 2, comma 1, del DM del 20 Novembre 2000, n. 429. Ai fini della preparazione della prova, la Commissione tiene conto dello specifico percorso sperimentale seguito dagli allievi e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6 comma 3 dei D.P.R. 87 e 88 del 15 Marzo 2010.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

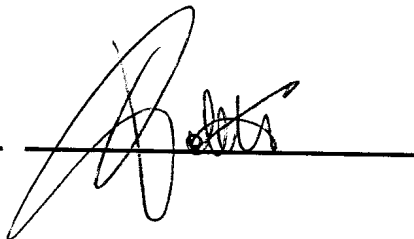
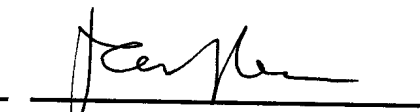
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

AV 

Relazione tecnica

L'articolo 8 bis del decreto legge n.104/2013 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale MIUR-MLPS-MEF che permetta l'avvio di un progetto sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori attraverso la stipula di contratti di apprendistato per il triennio 2014-2016.

La tipologia di apprendistato cui fare riferimento, a legislazione vigente, è quella dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, come definito dall'art. 5 del D.lgs. n. 167/2011, che prevede l'apprendistato anche per il conseguimento di un diploma d'istruzione secondaria superiore.

Art.1- Oggetto e soggetti del programma sperimentale

Secondo l'articolo 5 del D.lg. n.167/11, la competenza a regolamentare questa tipologia di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, è delle Regioni, che ne fissano anche la durata. In assenza di disciplina regionale, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni, stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con gli istituti tecnici e professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In osservanza a queste indicazioni:

- l'art. 4 dello schema di decreto interministeriale prevede che il protocollo d'intesa, il quale costituisce il quadro di riferimento del progetto sperimentale da avviare con ciascuna azienda o rete di aziende, sia sottoscritto, oltre che dal MIUR e dal MLPS, anche dalle Regioni interessate all'attivazione del progetto sperimentale;

Si evidenzia che l'inserimento delle Regioni tiene conto delle osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato circa "i riflessi derivanti da un mancato coinvolgimento delle Regioni"

- l'art. 5, attraverso la convenzione, redatta nel rispetto del protocollo, regola i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel percorso sperimentale in relazione al progetto formativo;

Art. 2- Finalità del programma sperimentale

Sebbene l'art. 8 bis faccia riferimento allo "svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie" e alla "stipulazione di contratti di apprendistato", senza stabilire un'esplicita correlazione, è indubbio che la tipologia di contratto di apprendistato da applicare sia quello di alta formazione, definito dall'art.5 del DL 167, il quale prevede espressamente il "conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore".

Pertanto, la prescrizione di cui all'art. 2 del decreto interministeriale: "conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore ..., attraverso l'apprendistato", non fa altro che collegare le due disposizioni.

Inoltre il programma sperimentale non ha la finalità di introdurre nuovi percorsi d'istruzione e formazione, con conseguente rimodulazione dei quadri orari di cui ai D.P.R. n.87/88 e 89 del 2010. Al contrario, il programma si sviluppa all'interno degli ordinari percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, mantenendo ferme le discipline da essi previste e le relative classi di concorso.

Il provvedimento intende invece disciplinare un'attività di alternanza scuola-lavoro che si caratterizza per la qualità e quantità dell'impegno richiesto allo studente e alle stesse aziende. Infatti, la durata non limitata a esperienze di qualche settimana, la responsabilità personale dello studente derivante dai vincoli contrattuali, la progettazione congiunta tra scuola e impresa delle attività formative e lavorative degli allievi, modificano profondamente la relazione che si determina tra scuola e mondo del lavoro.



Dunque, l'art. 5 dello schema di decreto interministeriale ha la funzione di regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti chiamati all'organizzazione del percorso sperimentale, allo scopo di rendere conciliabile lo status di studente e di apprendista per l'allievo coinvolto.

Si evidenzia che le precisazioni di cui sopra intendono assicurare la Ragioneria ove ipotizza che il decreto interministeriale potrebbe "prefigurare interventi di rimodulazione dei quadri orario (...)".

Art.7- Organizzazione didattica dei percorsi

Per quanto attiene allo spazio di flessibilità fino a un massimo del 35% dell'orario di lezioni annuale, tale previsione è riferita, nel testo dell'articolo, agli indirizzi di studio (dell'istruzione tecnica e professionale) che già prevedono tale quota nel loro ordinamento.

Pertanto, la citata flessibilità sarà utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare esuberi di personale, come previsto dall'art.5 del D.P.R. n.87 e dall'art.5 del D.P.R. n.88 del 2010.

L'organizzazione dei percorsi sperimentali prevede inoltre l'aggregazione degli studenti interessati, provenienti da classi terze diverse, in un'unica classe. Tuttavia ciò non dovrà comportare l'istituzione di un numero di classi quarte superiore a quello spettante sulla base del numero complessivo degli alunni. Infatti, si procederà, ove necessario, al riaccorpamento di classi frequentate dagli studenti non rientranti nel programma sperimentale, mantenendo così fermo il numero totale di classi.

Si evidenzia che le precisazioni di cui sopra intendono rispondere alle osservazioni della Ragioneria circa l'impiego della quota di flessibilità e l'organizzazione dei percorsi.

Art. 8 - Tutor scolastico e tutor aziendale

Il tutor scolastico svolgerà le attività che gli sono rimesse dal decreto interministeriale nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente. A tale scopo le istituzioni scolastiche partecipanti al progetto sperimentale utilizzeranno le ordinarie risorse a loro assegnate, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 440/97, per il triennio sperimentale 2014/2016, le cui risorse attuali risultano sufficienti ai fini dell'attivazione degli strumenti in esame che, in ogni caso, presentando un notevole margine di flessibilità, potranno, comunque, essere attivati fino a concorrenza delle stesse risorse.

Si evidenzia che le precisazioni di cui sopra fanno specifico riferimento, come richiesto dalla Ragioneria, ai fondi della L. 440/97.

